

# Assicurazione Responsabilità Civile per Rischi Edili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

**AXA Assicurazioni S.p.A.**



**Prodotto: "RC EDILE"**

**Data ultima edizione: Dicembre 2023**  
**Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

## **Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it)


AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2022), ammonta a € 724 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 492 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo. Il solvency ratio al 31 dicembre 2022, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 210% post dividendo prevedibile.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: [www.axa.it](http://www.axa.it)

Al contratto si applica la legge italiana.

 <b>Che cosa è assicurato?</b>	
<b>Sezione I – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) o RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO LIMITATA ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENTE</b>	<p>La garanzia base Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) tiene indenne il patrimonio dell'Assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento di terzi, per fatti avvenuti in relazione all'Attività Esercitata ed alle operazioni accessorie e complementari.</p> <p>Inoltre, è coperta anche:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) la responsabilità civile dell'Assicurato, in relazione all'Attività Esercitata, da fatto anche doloso di Prestatori di lavoro;</li><li>2) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, per fatto di tutti coloro (persone fisiche o giuridiche), diversi dai Prestatori di lavoro, che partecipano all'Attività Esercitata purché tale partecipazione avvenga nel rispetto delle vigenti norme di legge</li><li>3) la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro di cui si avvalga l'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.</li></ol> <p>In caso di assicurazione della garanzia R.C. limitata all'attività di Committente, tali rischi si intendono compresi per la sola Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di esclusivo Committente dei lavori senza partecipazione manuale alle attività.</p> <p>La Sezione I, <b>R.C.T. o R.C. limitata all'attività di Committente</b>, prevede un pacchetto di garanzie base, che prevede la copertura assicurativa contro:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;</li><li>5) i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate;</li><li>6) i danni da inquinamento accidentale;</li><li>7) i danni cagionati a terzi da suoi Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori;</li><li>8) i danni da interruzione o sospensione di attività;</li><li>9) i danni a cose di terzi trovantisi nelle aree interessate dai lavori:<ol style="list-style-type: none"><li>a) che non sono in consegna/custodia dall'Assicurato, che per volume o peso non possono essere rimosse;</li><li>b) derivanti da incendio in genere;</li><li>c) derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute</li></ol></li></ol>



## Che cosa è assicurato?

**Sezione I –  
RESPONSABILITÀ  
CIVILE VERSO TERZI  
(R.C.T.) o  
RESPONSABILITÀ  
CIVILE VERSO  
LIMITATA  
ALL'ATTIVITÀ DI  
COMMITTENTE  
(segue)**

La Sezione I, R.C.T. o R.C. limitata all'attività di Committente, prevede un pacchetto di garanzie base, che prevede la copertura assicurativa contro: (Segue)

- 10) i danni alle cose trovantisi in locali del fabbricato diverse da quelle in cui si svolgono i lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione;
- 11) i danni derivanti da lavori di demolizione e sgombero;
- 12) i danni derivanti da detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi;
- 13) i danni derivanti da proprietà e conduzione di fabbricati, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati dall'Assicurato come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività;
- 14) i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato;
- 15) i danni da furto;
- 16) i danni involontariamente cagionati a terzi da committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, demolizione, ampliamento dei locali di proprietà dell'Assicurato;
- 17) i danni subiti da terzi, nell'ambito dell'impresa, a seguito di rapina, aggressioni e/o atti violenti;
- 18) i danni a fabbricati e relativi contenuti derivanti da demolizione di fabbricati ad essi contigui;
- 19) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, e/o prestatori di lavoro, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali, purché conseguenti a fatti involontari;
- 20) i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi;
- 21) i danni in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai prestatori di lavoro, nonché i danni da responsabilità civile personale del Responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- 22) i danni a terzi derivanti dalla circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici, trattori, veicoli a motore, utilizzati dall'Assicurato, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere;
- 23) i danni cagionati a terzi causati da non corretto stivaggio e/o carico di cose e/o merci in genere su mezzi di trasporto e/o all'interno di contenitori;
- 24) i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei;
- 25) i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- 26) i danni da acqua piovana;
- 27) i danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società Consorili e/o Consorzi

A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: impiego di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi; i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in quanto proprietario, utilizzatore e/o installatore di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari; operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, prove, collaudi e dimostrazioni; sponsorizzazioni di eventi vari; lavori di pulizia e di ordinaria e straordinaria manutenzione; esercizio di magazzini, uffici e depositi; i danni ai veicoli di terzi o dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori o negli spazi ad essi assegnati.

**In caso di assicurazione della garanzia R.C. limitata all'attività di Committente, tali rischi si intendono compresi per la sola Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di esclusivo Committente dei lavori senza partecipazione manuale alle attività**

La Sezione I, **limitatamente alla garanzia R.C.T.**, prevede un ulteriore pacchetto di garanzie base, che prevede la copertura assicurativa contro:

- 1) i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte da prestatori di lavoro dell'Assicurato, verificatisi e denunciati durante l'esecuzione dei lavori descritti in Polizza ed eseguiti dall'Assicurato, escluso il danno all'opera;
- 2) le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare al conducente di autoveicoli (di cui l'Assicurato stesso è proprietario o locatario) per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere.
- 3) i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume o peso, possono essere rimosse;
- 4) i danni cagionati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (escluse attrezzature e macchinari che costituiscono oggetto o strumento di lavoro);
- 5) la responsabilità che deriva all'Assicurato per fatto dei subappaltatori e loro prestatori di lavoro;
- 6) gli infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro e gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro delle imprese artigiane di cui si avvale l'Assicurato;
- 7) i danni da scavi e reinterri;
- 8) i danni cagionati a terzi dalle imprese artigiane (e dai loro prestatori di lavoro) di cui si avvale l'Assicurato;

**Con riferimento alla copertura R.C. limitata all'attività di Committente**, a parziale deroga dell'Art. 1.9 - "Soggetti non considerati terzi" delle "Norme comuni che regolano l'Assicurazione", gli appaltatori, i subappaltatori, i loro prestatori di lavoro, il responsabile dei lavori ove nominato tra professionisti esterni all'Assicurato, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione della loro partecipazione alle attività descritte in polizza, con esclusione delle malattie professionali, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.



## Che cosa è assicurato?

<b>Sezione I – Garanzie Opzionali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) / RESPONSABILITÀ CIVILE LIMITATA ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENTE</b>	<p>Con riferimento alla Sezione I, <b>limitatamente alla garanzia R.C.T.</b>, la copertura assicurativa può essere integrata mediante le seguenti Garanzie Opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DANNI ALLE OPERE di terzi sulle quali si eseguono i lavori (A31);</li><li>• RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA (A36);</li><li>• RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA (Legge 46/90, D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni) (A36-b)</li><li>• DANNI DA VIBRAZIONI DEL TERRENO (A77) (danni ai fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere);</li><li>• DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO compresi i danni che derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive (A83);</li><li>• NON CUMULO DEI MASSIMALI (A97)</li></ul> <p>Con riferimento alla Sezione I, <b>limitatamente alla garanzia R.C. limitata all'attività del Committente</b>, la copertura assicurativa può essere integrata mediante la seguente Garanzia Opzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO compresi i danni che derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive (A83).</li></ul>
<b>Sezione II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b>	<p>La copertura assicurativa Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) può essere acquistata ad integrazione della Sezione I – Responsabilità, oppure singolarmente.</p> <p>La Sezione II - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) tiene indenne l'Assicurato nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso esperite dall'INAIL e/o azioni di rivalsa dall'INPS o altri Istituti assistenziali/previdenziali per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;</li><li>b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai suddetti prestatori di Lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.</li></ol> <p>L'Assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del Sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.</p> <p>Tuttavia, non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro, salvo dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. Buona fede INAIL).</p>
<b>Sezione II – Garanzie Opzionali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b>	<p>La copertura assicurativa R.C.O. può essere integrata con la garanzia MALATTIE PROFESSIONALI – (A23) previa compilazione di questionario assuntivo.</p>



<p><b>Rischi esclusi</b></p> <p><b>Sezione I – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) / RESPONSABILITÀ CIVILE LIMITATA ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENTE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione I – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) / RESPONSABILITÀ CIVILE LIMITATA ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENTE</b></p> <p>La Sezione I, R.C.T. o R.C. limitata all'attività di Committente, non comprende i danni</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 1.2 Casistiche e/o eventi assicurati – Condizioni sempre operanti”, lettera c) - “Danni da inquinamento accidentale”;</li><li>2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua nonché conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;</li><li>3) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</li><li>4) derivanti da campi elettromagnetici;</li><li>5) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;</li><li>6) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;</li><li>7) da proprietà ed uso di imbarcazioni a vela di lunghezza superiore a mt. 10 e da unità naviganti a motore;</li><li>8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o con abilitazione scaduta da oltre 60 giorni;</li><li>9) da impiego di aeromobili;</li><li>10) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno del perimetro aeroportuale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi), che comporti un danno agli aeromobili, alle cose in essi contenute e alle persone trasportate;</li><li>11) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;</li><li>12) derivanti da condotte forzate, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché da cablaggi sottomarini in genere, nonché derivanti da attività di trivellazione su piattaforme;</li><li>13) derivanti da qualsiasi attività di intermediazione, compravendita o locazione immobiliare ed attività connesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stime, visure catastali);</li><li>14) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;</li><li>15) fermo restando quanto previsto dalla Condizione sempre operante A76 (Scavi e reinterri), e fatto salvo, qualora operanti, quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive A36 (Responsabilità Civile Postuma) e A36-b (R.C. Postuma (Legge 46/90, D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni)), i danni cagionati da:<ol style="list-style-type: none"><li>a) opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o consegna degli stessi;</li><li>b) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi;</li></ol></li><li>16) derivanti da guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;</li><li>17) che siano conseguenza necessaria del regolare svolgimento dell'attività descritta in Polizza;</li><li>18) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere non direttamente derivatigli dalla legge;</li></ol> <p>Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 14 - “Esclusioni Cyber e Dati” delle “Norme comuni che regolano l'Assicurazione”.</p> <p>Fermo restando quanto stabilito dalle esclusioni generali previste per la Sezione I, <b>la garanzia R.C. limitata all'attività di Committente</b>, non si intende operante per le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lavori per impianti idroelettrici;</li><li>- lavori di bonifica (costruzioni e sistemazioni di bacini idrici, canali, argini, chiuse, conche, dighe, condotte forzate);</li><li>- costruzione e manutenzione di centrali elettriche ed elettrodotti, di centrali telefoniche, di stazioni di trasformazione, radio e televisive;</li><li>- opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali;</li><li>- costruzione e manutenzione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature e pozzi artesiani;</li><li>- costruzione di ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e seggiovie;</li><li>- lavori esclusivi di palificazione;</li><li>- lavori esclusivi di carpenteria edile.</li></ul> <p>Sono inoltre esclusi i danni a cose da cedimento o franamento del terreno compresi i lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive, assicurabili con la garanzia opzionale DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO (A83)</p>
--	---



## Che cosa NON è assicurato?

<p><b>Esclusioni specifiche</b></p> <p><b>Sezione I – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) / RESPONSABILITÀ CIVILE LIMITATA ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENTE</b></p>	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, <b>per le garanzie R.C.T. o R.C. limitata all'attività di Committente</b>, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.</p> <p><b>Garanzia Danni da inquinamento accidentale</b></p> <p>La garanzia Danni da inquinamento accidentale non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- derivanti da alterazioni di carattere genetico;</li><li>- derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguente, relativamente ai rifiuti, a riverse per consegna a smaltitori o smaltimento con modalità non rispondenti alle leggi vigenti.</li></ul> <p>sono inoltre esclusi i danni prodotti dalle sostanze trasportate nel caso in cui le stesse non siano movimentate in conformità alle norme vigenti.</p> <p><b>Garanzia Proprietà, conduzione e manutenzione di fabbricati</b></p> <p>La garanzia Proprietà, conduzione e manutenzione di fabbricati non comprende i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lavori di straordinaria manutenzione di cui al D.Lgs. n. 81/08 (Cantieri Temporanei mobili);</li><li>- spargimento di acqua, a meno che siano derivanti da rottura/occlusione accidentale di tubature e/o condutture e/o rigurgiti di fogna accidentalmente verificatisi;</li><li>- umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.</li></ul> <p><b>Garanzia Mezzi sgombraneve</b></p> <p>La garanzia Mezzi sgombraneve non comprende i rischi rientranti nel campo di applicazione degli art. 122 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, tutti i danni connessi al rischio della circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate.</p> <p>Sono altresì esclusi i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale.</p> <p>L'Assicurazione non comprende, inoltre, i danni ascrivibili ad inadempimento contrattuale, in particolare quelli relativi all'omesso o intempestivo servizio.</p> <p><b>Circolazione veicoli non targati</b></p> <p>La garanzia Circolazione veicoli non targati non si intende operante:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;</li><li>b) per i danni subiti da terzi trasportati.</li></ol> <p>Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni Specifiche, <b>limitatamente alla sola garanzia R.C.T.</b>, vale altresì la seguente esclusione:</p> <p><b>Scavi e reinterri (A76)</b></p> <p>La garanzia Scavi e reinterri non comprende i danni causati a condutture ed impianti sotterranei, quelli causati da cedimento o franamento del terreno nonché i danni alle opere stesse.</p>
<p><b>Ulteriori Esclusioni specifiche</b></p> <p><b>Garanzie Opzionali</b></p> <p><b>Sezione I – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) / RESPONSABILITÀ CIVILE LIMITATA ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENTE</b></p>	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle esclusioni generali, <b>limitatamente alla sola garanzia R.C.T.</b>, valgono altresì per le Garanzie Opzionali R.C.T. le seguenti esclusioni specifiche:</p> <p><b>Garanzia Danni alle opere</b></p> <p>La garanzia Danni alle opere non comprende i danni necessari il cui verificarsi è cioè riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori, né i danni alle parti delle opere direttamente oggetto dei lavori.</p> <p><b>Garanzia Responsabilità civile postuma (A36)</b></p> <p>La garanzia Responsabilità civile postuma non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i danni alle opere costruite e/o oggetto di manutenzione;</li><li>- i danni causati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;</li><li>- i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso delle opere costruite;</li><li>- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;</li><li>- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;</li><li>- i danni derivanti da vizi palesi dell'opera;</li><li>- i danni conseguenti a lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti posti al servizio di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze (così come previsto dalla Legge 46/90, D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni).</li></ul>



## Che cosa NON è assicurato?

<p><b>Ulteriori Esclusioni specifiche</b></p> <p><b>Garanzie Opzionali</b></p> <p><b>Sezione I – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) / RESPONSABILITÀ CIVILE LIMITATA ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENTE</b> <i>(segue)</i></p>	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle esclusioni generali, <b>limitatamente alla sola garanzia R.C.T.</b>, valgono altresì per le Garanzie Opzionali R.C.T. le seguenti esclusioni specifiche: <i>(Segue)</i></p> <p><b>Garanzia Responsabilità civile postuma (Legge 46/90, D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni) (A36-b)</b></p> <p>La garanzia Responsabilità civile postuma (Legge 46/90, D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni) non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;</li><li>- a qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle parti stesse o che si renda necessaria per la ricerca del danno;</li><li>- cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi montati, da chiunque prodotti;</li><li>- da mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;</li><li>- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;</li><li>- da mancato intervento manutentivo;</li><li>- da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;</li></ul> <p><b>Garanzia Danni da vibrazioni del terreno</b></p> <p>La garanzia Danni da vibrazioni del terreno non comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.</p>
<p><b>Rischi esclusi</b></p> <p><b>Sezione II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b></p>	<p><b>Che cosa non è assicurato Sezione II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b></p> <p>La garanzia R.C.O. non opera per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) le malattie professionali;</li><li>2) i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</li><li>3) i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, terrorismo, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse</li></ol> <p>Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 14 - "Esclusioni Cyber e Dati" delle "Norme comuni che regolano l'Assicurazione".</p>
<p><b>Ulteriori Esclusioni specifiche</b></p> <p><b>Garanzie Opzionali</b></p> <p><b>Sezione II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b></p>	<p>Fermo restando quanto stabilito dalle esclusioni generali R.C.O., valgono altresì per le Garanzie Opzionali R.C.O. le seguenti esclusioni specifiche:</p> <p><b>Garanzia Malattie professionali</b></p> <p>La garanzia Malattie Professionali non vale:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;</li><li>2) per le malattie professionali conseguenti:<ol style="list-style-type: none"><li>a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;</li><li>b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.</li></ol></li></ol> <p>La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;</li><li>4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;</li><li>5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;</li><li>6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;</li><li>7) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;</li><li>8) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo.</li></ol>
<p><b>Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto</b></p>	<p><b>Per tutte le sezioni di polizza</b></p> <p>In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p>



**Ci sono limiti di copertura?**

Di seguito tabelle riassuntive dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per le garanzie base e per le garanzie opzionali delle diverse Sezioni di polizza: Sezione I (R.C.T. / R.C. limitata all'attività di Committente); Sezione II (R.C.O.).

**Sezione I – R.C.T. / R.C. Committenza– GARANZIE BASE (\*)**

Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (Base)	Limite di indennizzo (Opzione 1)	Limite di indennizzo (Opzione 2)
Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico	-	Franchigia di 300,00 euro per Sinistro	Limite di 60.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	-	-
Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	10%	Minimo di 1.000,00 euro per Sinistro	Limite di 60.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni da inquinamento accidentale	10%	Minimo di 3.000,00 euro per Sinistro	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 750.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 1.000.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Committenza auto	-	-	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	10%	Minimo di 1.500,00 euro per Sinistro	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 1.000.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 1.500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Lavori presso terzi	-	Franchigia di 1.000,00 euro per Sinistro	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 1.000.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 1.500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuata in fabbricati occupati	-	Franchigia di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Lavori di demolizione e sgombero	20%	Minimo di 1.000,00 euro per Sinistro	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Utilizzo di esplosivi	20%	Minimo di 2.500,00 euro per Sinistro	1/3 del Massimale di Sezione fino al massimo di 1.500.000,00 euro	-	-
Proprietà e conduzione di fabbricati	-	Franchigia di 500,00 euro per sinistro per danni da spargimento acqua	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Mezzi sgombraneve	10%	Minimo di 500,00 euro per Sinistro	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Estensione della qualifica di terzo	-	-	-	-	-
Danni da furto	10%	Minimo di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
	25% (in assenza impianto di allarme)	Minimo di 1.000,00 euro per Sinistro (in assenza impianto di allarme)	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione	-	-	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Partecipazione ad Associazioni Temporanee di Imprese	-	-	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi che per volume o peso possono essere rimosse	20%	Minimo di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 30.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 40.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 50.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo

**Ci sono limiti di copertura?**

Di seguito tabelle riassuntive dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per le garanzie base e per le garanzie opzionali delle diverse Sezioni di polizza: Sezione I (R.C.T. / R.C. limitata all'attività di Committente); Sezione II (R.C.O.). (Segue)

**Sezione I – R.C.T. / R.C. Committenza – GARANZIE BASE (\*)**

Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (Base)	Limite di indennizzo (Opzione 1)	Limite di indennizzo (Opzione 2)
Danni a cose in consegna o custodia all'assicurato	20%	Minimo di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 60.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Cessione di lavori in subappalto	-	Franchigia di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro	-	-	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	Minimo di 1.500,00 euro per Sinistro	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 750.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno (esclusi lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive)	10%	Minimo di 1.500,00 euro per Sinistro	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 750.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni da acqua piovana	10%	Minimo di 1.000,00 euro per Sinistro	Limite di 60.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Scavi e reinterri	-	Franchigia di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Utilizzo di imprese artigiane	-	-	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione

**Sezione I – R.C.T. / R.C. Committenza – GARANZIE OPZIONALI (\*)**

Garanzia Opzionale	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (Base)	Limite di indennizzo (Opzione 1)	Limite di indennizzo (Opzione 2)
Danni alle opere	20%	Minimo di 1.000,00 euro per Sinistro	Limite di 60.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 150.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni da vibrazioni del terreno	20%	Minimo di 2.500,00 euro per Sinistro	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 250.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno (compresi lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive)	10%	Minimo di 1.500,00 euro per Sinistro	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 500.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo	Limite di 750.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo



**Ci sono limiti di copertura?**

Di seguito tabelle riassuntive dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per le garanzie base e per le garanzie opzionali delle diverse Sezioni di polizza: Sezione I (R.C.T. / R.C. limitata all'attività di Committente); Sezione II (R.C.O.). (Segue)

**Sezione I – R.C.T. / R.C. Committenza – GARANZIE OPZIONALI (\*)**

Garanzia Opzionale	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (Base)	Limite di indennizzo (Opzione 1)	Limite di indennizzo (Opzione 2)	Limite di indennizzo (Opzione 3)
Responsabilità civile postuma (A36)	Per danni a cose:					
	10%	Minimo di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 250.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo
	Per danni a persone:					
	-	-	Limite di 1.000.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 2.000.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 2.500.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 3.000.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo
	Per danni da interruzione di attività:					
	10%	Minimo di 1.500,00 euro per Sinistro	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 250.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo
Responsabilità civile postuma (Legge 46/90, D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni) (A36-b)	Per danni a cose:					
	10%	Minimo di 500,00 euro per Sinistro	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 250.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo
	Per danni a persone:					
	-	-	Limite di 1.000.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 2.000.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 2.500.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 3.000.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo
	Per danni da interruzione di attività:					
	10%	Minimo di 1.500,00 euro per Sinistro	Limite di 100.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 200.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 250.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo	Limite di 300.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo

**Sezione II – R.C.O. – GARANZIE OPZIONALI**

Garanzia Opzionale	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (Base)	Limite di indennizzo (Opzione 1)	Limite di indennizzo (Opzione 2)
Malattie Professionali	-	Franchigia di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione	Massimale di Sezione

(\*)

- Il prodotto consente la possibilità di selezionare dei sottolimiti diversi da quelli previsti in tabella (opzione base, opzione 1 e opzione 2);  
 - per l'operatività delle garanzie della Sezione I (R.C.T. oppure R.C. della Committenza), vedi Artt. 1.0 – 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 delle Condizioni di Assicurazione e la Scheda di Polizza.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro: Obblighi dell'Assicurato</b></p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso scritto all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.</p> <p>Per la garanzia R.C.O., limitatamente agli infortuni sul lavoro, il termine di 10 giorni decorre dalla data in cui l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dell'intervento del competente servizio prevenzione infortuni dell'ASL;</li><li>- del primo di atto delle indagini penali in cui viene richiesta la nomina di un legale difensore;</li><li>- dalla prima richiesta di risarcimento o dalla prima richiesta di rivalsa generica INAIL.</li></ul>
	<p><b>Per la garanzia R.C. Malattie Professionali:</b></p> <p>Fermo quanto sopra previsto per le garanzie di Responsabilità Civile, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.</p>
	<p><b>Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza</b></p> <p>La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.</p> <p>L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.</p> <p>L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'intermediario l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.</p> <p>Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato.</p> <p>Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel frontespizio di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.</p> <p>Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.</p> <p>La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.</p>
	<p><b>Modalità di denuncia del Sinistro:</b> Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;</li><li>• inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: <a href="mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it">axaassicurazioni@axa.legalmail.it</a> ;</li><li>• accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito <a href="http://www.axa.it">www.axa.it</a> ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);</li><li>• inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano.</li></ul> <p>In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.</p>
	<p><b>Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo - AXA</b> si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.</p>
<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista</p>	
<p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non prevista</p>	
<p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.</p>	
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p><b>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</b></p>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</li> <li>ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</li> </ol> <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento.</p> <p><i>Trattamento fiscale dei premi</i> - Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione. Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per un equivalente periodo di assicurazione e così successivamente.</p> <p>Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).</p>
<b>Sospensione</b>	<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.</p> <p>Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.</p>



## Come posso disdire la polizza?

**Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.**



## A chi è rivolto questo prodotto?

**Tipologia di contraente:** Il prodotto è rivolto a persone fisiche (per la sola garanzia RC del Committente) e persone giuridiche che necessitano di assicurare attività appartenenti al settore costruzioni, e attività appartenenti a settori diversi e soggetti privati in qualità di Committenti di lavori edili.

**Tipologia di assicurato:** Attività appartenenti al settore Costruzioni, e attività appartenenti a settori diversi e soggetti privati in qualità di Committenti di lavori edili.

Il cliente a cui è rivolto il prodotto intende tutelarsi per gli **eventi che potrebbero provocare danni a terzi** nell'esercizio dell'attività di costruzioni dell'impresa edile. In particolare:

- danni a terzi provocati dall'impresa edile e/o dai prestatori di lavoro dell'impresa edile durante lo svolgimento dell'attività ed eventualmente successivamente
- danni ai prestatori di lavoro dell'impresa edile

A fronte di questi rischi percepiti, **il cliente ha le seguenti esigenze/bisogni:** una protezione per i danni che l'impresa edile può provocare a terzi nell'esercizio dell'attività di costruzioni, con almeno una copertura per:

- i danni a terzi provocati dall'impresa edile e/o dai prestatori di lavoro dell'impresa edile durante lo svolgimento dell'attività di costruzioni ed eventualmente successivamente
- i danni ai prestatori di lavoro dell'impresa edile



### A chi è rivolto questo prodotto? (Segue)

Il prodotto RC Edile risponde ai clienti che hanno bisogno di almeno una delle seguenti coperture:

- Indennizzo in caso di Responsabilità Civile per danni causati a terzi ed eventualmente i danni successivi all'ultimazione dei lavori (alternativa o abbinabile a successiva)
- Indennizzo in caso di Responsabilità Civile per danni causati ai prestatori di lavoro dell'impresa edile ed eventualmente le malattie professionali (alternativa o abbinabile a precedente)
- Indennizzo in caso di responsabilità civile per danni a terzi e/o ai prestatori di lavoro dell'impresa edile in qualità di committente dei lavori edili (alternativa alle precedenti)

**Conoscenza del cliente:** il prodotto è rivolto a clienti con una conoscenza almeno media della materia assicurativa, anche a seguito dall'attività di informazione da parte del distributore.



### Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 21,5 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

**Compensi:** il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modulo di richiesta online su sito internet <b>www.axa.it</b> "sezione Contatti".</li> </ul> <p>Sono inoltre disponibili le seguenti ulteriori modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mail: <b>reclami@axa.it</b></li> <li>• PEC: <b>reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it</b></li> <li>• Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO</li> </ul> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;</li> <li>• numero della polizza e nominativo del Contraente;</li> <li>• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</li> <li>• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li> </ul> <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: <b>tutela.consumatore@pec.ivass.it</b> fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS <b>www.ivass.it</b> alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b>www.giustizia.it</b> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato:</b> tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <b>www.ivass.it - www.ania.it</b></p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!